

 <b>Comune di Dolo</b>	<b>INFORMAZIONI SU PUBBLICAZIONI E MATRIMONIO</b>	<b>NI01 DEM</b>
		Rev. 4 del 13.11.2018
		Pag. 1 di 4

## Comune di Dolo

### Città Metropolitana di Venezia

✉ 30031 - Via B. Cairoli n. 39 ☎ 041 5121911 📠 041 410665 🌐 [www.comune.dolo.ve.it](http://www.comune.dolo.ve.it) @ [urp@comune.dolo.ve.it](mailto:urp@comune.dolo.ve.it)

#### Settore VI –Cultura, Personale, Demografici e Giustizia

☎ 041 5121951 @ [servizi.demografici@comune.dolo.ve.it](mailto:servizi.demografici@comune.dolo.ve.it)

Responsabile del Servizio: Ilaria Dott.ssa Morelli

### INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

#### DEFINIZIONE

La pubblicazione di matrimonio consiste nell'affissione mediante pubblicazione all'albo Pretorio online di un atto contenente le generalità dei futuri sposi.

Viene fatta a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile ed ha la funzione di rendere noto il proposito di contrarre matrimonio per mettere in grado gli interessati di fare le eventuali opposizioni.

E' inoltre il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

#### COMPETENZA

La richiesta di pubblicazione deve essere presentata, presso l'Ufficiale di Stato Civile del luogo in cui uno degli sposi ha la residenza, da parte di entrambi gli sposi o da persona che abbia ricevuto uno speciale incarico.

È possibile sposarsi anche in un luogo diverso rispetto a quello di residenza su delega del Sindaco o del Parroco del luogo di residenza.

Prima di procedere alla pubblicazione è necessario scegliere il luogo in cui si vuole celebrare il matrimonio.

#### RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI

Per effettuare la richiesta di pubblicazione presso il Comune di Dolo è necessario recarsi, previo appuntamento telefonico (**Tel. 041.5121951 oppure 041.5121982**), presso l'Ufficio di Stato Civile con ingresso da Piazza Municipio.

#### LUOGHI DI PUBBLICAZIONE

L'atto di pubblicazione resta affisso all'Albo Pretorio online dei Comuni di residenza per 8 giorni.

#### TERMINI

Il matrimonio può essere celebrato decorsi 4 giorni dall'ultimo di pubblicazione e ha una validità di 180 giorni.

Trascorso tale termine senza che si sia celebrato il matrimonio, è necessario procedere a nuove pubblicazioni.

#### COSTI DELLE PUBBLICAZIONI

1 marca da bollo da 16.00 € se le pubblicazioni sono effettuate in un solo Comune

2 marche da bollo da 16.00 € se le pubblicazioni sono effettuate in due Comuni (nel caso in cui il Comune di residenza dei futuri coniugi non sia lo stesso).

#### ORARIO APERTURA UFFICIO DELLO STATO CIVILE

Gli orari di apertura sono consultabili sul sito internet: [www.comune.dolo.ve.it](http://www.comune.dolo.ve.it)

 <b>Comune di Dolo</b>	<b>INFORMAZIONI SU PUBBLICAZIONI E MATRIMONIO</b>	<b>NI01 DEM</b>
		Rev. 4 del 13.11.2018
		Pag. 2 di 4

## INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SUL MATRIMONIO

### CONDIZIONI PER SPOSARSI

Lo sposo e la sposa:

- devono aver raggiunto la maggiore età;
- devono essere celibi/nubili, vedovi o divorziati;
- non devono essere interdetti per infermità di mente;
- non deve sussistere tra loro rapporto di parentela, affinità, adozione o affiliazione nei gradi e modi indicati dall'art. 87 del C.C.;
- non devono essere stati condannati per omicidio consumato o tentato sul precedente coniuge.

### DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- Documenti di riconoscimento personali dei richiedenti;
- **La richiesta di pubblicazioni del Parroco** o dell'Incaricato del culto in caso di **matrimonio religioso** valido agli effetti civili.

La restante documentazione è acquisita d'ufficio dall'Ufficio di Stato Civile.

## CASI PARTICOLARI

### MATRIMONIO DI MINORENNI

È possibile per gravi motivi celebrare il matrimonio di chi abbia compiuto i 16 anni: in questo caso è necessario un decreto del Tribunale competente su istanza dell'interessato, accertata la capacità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte.

### SPOSA IL CUI PRECEDENTE MATRIMONIO SIA CESSATO DA MENO DI 300 GIORNI

La donna si può sposare dopo 300 giorni dalla fine, del precedente matrimonio, avvenuta per scioglimento (compresa la morte del marito), annullamento o cessazione degli effetti civili (divorzio).

Tuttavia la donna si può sposare prima del predetto termine di 300 giorni:

- nel caso in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati dopo una separazione (consensuale omologata o giudiziale) di almeno 3 anni;
- se il precedente matrimonio non è stato consumato;
- se il precedente matrimonio è stato dichiarato nullo per impotenza anche solo a generare di uno dei coniugi;
- se il Tribunale competente nel comune di residenza con decreto ha autorizzato il matrimonio perché ha escluso lo stato di gravidanza;
- se è emessa sentenza passata in giudicato che accerta che il precedente marito non ha vissuto con la moglie nei 300 giorni precedenti la fine del precedente matrimonio;
- se è terminata l'eventuale gravidanza dopo la fine del precedente matrimonio.

### SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE

La scelta del regime patrimoniale di **Separazione dei beni** (art. 162 C.C.) può essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio previo opportuno preavviso:

1. all'Ufficio di Stato Civile nel caso di matrimonio civile;
2. al Parroco o al Ministro di Culto nel caso di matrimonio religioso.

Per quanto riguarda coloro che sono **cittadini stranieri** (anche un solo componente della coppia) o, pur essendo italiani hanno la residenza all'estero, all'atto del matrimonio possono dichiarare quale regime vogliono che sia applicato ai loro rapporti patrimoniali, così come disposto dall'art.30 L.218/1995.

 <b>Comune di Dolo</b>	<b>INFORMAZIONI SU PUBBLICAZIONI E MATRIMONIO</b>	<b>NI01 DEM</b>
		Rev. 4 del 13.11.2018
		Pag. 3 di 4

In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi e' della **Comunione dei beni** (art.159 C.C.).

Resta salva comunque, la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto pubblico, in qualsiasi momento, sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio. In questo caso è il notaio, che trasmette l'atto al Comune dove è avvenuto il matrimonio, per l'annotazione e al fine della conseguente certificazione.

#### **NORMATIVA**

Codice Civile - Libro I - Titolo VI "Del matrimonio"- art. 79 e segg.

#### **INFORMAZIONI GENERALI SUL MATRIMONIO DI CITTADINI STRANIERI**

I cittadini stranieri per richiedere le pubblicazioni di matrimoni devono presentarsi muniti di:

- **Passaporto in corso di validità;**
- **Nulla-osta al matrimonio rilasciato dall'Autorità di Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia** (Consolato o Ambasciata con l'indicazione della paternità e della maternità)
- **Atto di nascita tradotto e legalizzato.**

Per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980 (**Austria, Germania, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia**), gli interessati devono produrre il **certificato di capacità matrimoniale** rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia;

Per i cittadini dei seguenti paesi: **Australia, Svezia, Stati Uniti, Norvegia**, sono in vigore degli accordi particolari in merito al rilascio dell'Autorizzazione del proprio stato a contrarre matrimonio. Si prega pertanto gli interessati di prendere contatto con l'Ufficio di stato civile per ulteriori informazioni.

-- \*\*\* --

Lo straniero che risulta "**rifugiato politico**" deve presentare:

1. certificato rilasciato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma, via Caroncini, 19 tel. 06/802121 (telefonare prima per appuntamento);
2. copia atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale;
3. documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico;
4. documento d'identità valido.